

1033/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

CU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -  
Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -  
Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -  
Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -  
Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

REVOCATORIA  
ORDINARIA

Ud. 08/02/2018 - CC

R.G.N. 5111/2017

Ca. n. 1033  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 5111-2017 proposto da:

PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO, ANTONIO;

- *ricorrente* -

**contro**

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA;

- *controricorrente* -

1001  
1/2

*contro*

CONCETTA;

*- intimata -*

avverso la sentenza n. 109/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Paola propone tre motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 109\2017, depositata il 12.1.2017 dalla Corte d'Appello di Milano, notificata il 19.1.2017, regolarmente depositata in copia notificata, con la quale la corte d'appello confermava l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta nei suoi confronti, ricorso notificato a \_\_\_\_\_ s.p.a., che resiste con controricorso ed a \_\_\_\_\_ Concetta, che non svolge attività difensiva in questa sede.

Questi i fatti, per quanto ancora qui possa rilevare : \_\_\_\_\_ , debitrice di \_\_\_\_\_ sulla base di due decreti ingiuntivi, vendeva alla suocera \_\_\_\_\_ che acquistava in comunione legale con il coniuge, un immobile destinato a casa di abitazione riservandosene il diritto di abitazione vitalizio. La banca le conveniva in giudizio entrambe, proponendo in via principale azione di simulazione, e in via subordinata azione revocatoria. La domanda di simulazione veniva accolta.

In appello, la ricorrente eccepiva preliminarmente la sussistenza del litisconsorzio necessario tra l'acquirente V. S. e il marito di questa in regime di comunione legale, con conseguente nullità della sentenza pronunciata a contraddittorio non integro; nel merito, contestava che l'atto dispositivo fosse simulato.

La sentenza impugnata confermava la sentenza di primo grado, dichiarando la simulazione assoluta dell'atto di vendita.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio su proposta del relatore, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, previa discussione in camera di consiglio, ha condiviso la proposta del relatore.

Con il **primo motivo**, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 179 c.c., per aver la corte d'appello ritenuto che non sussistesse il litisconsorzio necessario tra l'acquirente e il coniuge dell'acquirente in regime di comunione legale, i cui diritti, derivanti dalla comunione sarebbero stati negativamente incisi dall'accoglimento della domanda di simulazione, con la quale il bene, entrato nel patrimonio della moglie, era destinato ad uscirne.

C'è un profilo di inammissibilità, comunque superabile, perché non viene correttamente denunciata la violazione della norma processuale, l'art. 102 c.p.c..

Il motivo di ricorso è infondato.

Dalla stessa giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrente, e relativa all'ipotesi della proposizione di azione revocatoria, ma

utilizzabile anche nel caso in questione, di accoglimento dell'azione di simulazione (Cass. n. 16559 del 2013) può ricavarsi l'insussistenza di un litisconsorzio necessario nel caso di specie e quindi l'insussistenza della denunciata situazione di violazione dell'integrità del contraddittorio.

Questa corte ha infatti affermato (v. anche Cass. n. 2082 del 2013, 8468 del 2016) che qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Nell'ipotesi esaminata, la Corte concludeva nel senso che , in riferimento all'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.

Analoga conclusione deve trarsi nel caso della proposta ed accolta azione di simulazione nei confronti del contratto con il quale il coniuge in comunione dei beni abbia acquistato un bene, in quanto anche in questo caso la pronuncia incide sulla validità ed

efficacia del contratto simulato e non del diritto dominicale oggetto del contratto stesso.

Deve darsi seguito al precedente costituito da Cass. n. 11428 del 1992, dettato espressamente in tema di simulazione del contratto, risalente ma non contraddetto dalla successiva giurisprudenza, secondo il quale il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasto estraneo alla stipulazione dell'atto di compravendita, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per l'accertamento della simulazione del contratto, perché l'inclusione del bene nella comunione legale ai sensi dell'art. 177 cod. civ. costituisce un effetto "ope legis" dell'efficacia e validità del titolo di acquisto.

Con il **secondo motivo** la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 96 terzo comma c.p.c., laddove la corte d'appello ha confermato la condanna per lite temeraria emessa già in primo grado nei confronti suoi e della acquirente, e motivata sulla base della inverosimiglianza della loro ricostruzione dei fatti (in particolare, quanto al prezzo, entrambe le convenute affermavano che parte del prezzo della vendita del 2013 fosse stato compensato con un credito della [ ] risalente a sette anni prima). Il motivo è **inammissibile** in quanto genericamente formulato. L'applicazione dell'art. 96 c.p.c. operata dalla corte di merito è peculiare, perché sono state condannate le due convenute, che hanno adottato una unitaria linea processuale, in quanto la corte territoriale ha ritenuto complessivamente del tutto inverosimile la loro ricostruzione dei fatti, aderendo alla ricostruzione del primo giudice di merito in base alla quale nessun trasferimento di proprietà volevano in realtà le parti, nuora indebitata (I [ ]) e

suocera ( ) in quanto il loro unico intento era sottrarre l'unico bene immobile della B alla aggredibilità da parte dei creditori. In effetti, il motivo di ricorso non rivolge la critica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'irrogabilità della condanna ex art. 96 c.p.c., ma verso la valutazione in fatto di meritevolezza della condanna fatta dalla corte d'appello.

Con il **terzo motivo**, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, per aver ritenuto sussistente la simulazione sulla base di meri indizi, qualificati come presunzioni. Quest'ultimo motivo è inammissibile, perché il ricorso si limita a riproporre le argomentazioni contenute nell'atto di appello, ma non riporta i passi rilevanti della sentenza impugnata sottoponendoli ad una critica : la sua affermazione relativamente all'essere la decisione fondata su meri indizi o l'essere le presunzioni richiamate prive dei requisiti minimi di legge rimane meramente generica e priva di un concreto contenuto.

Il ricorso è pertanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.800,00 oltre cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione l'8 febbraio 2018

**Il Presidente**

dott.ssa Adelaide Amendola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. - 9 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cristina DIPRIMA

